

## ABSTRACT PROF. LUCARELLI

“Il diritto al paesaggio ed alle bellezze naturali trova un suo primo riferimento normativo nella legge 19 luglio 1841 emanata da Re Ferdinando II”.

A dirlo è stata Benedetto Croce in persona nella sua relazione di accompagnamento alla legge n. 778 del 1922.

Nella legge del '22, vi è il primo tentativo di una trasposizione estetica ed ideale del paesaggio in una dimensione materiale.

Nel senso di percezione che i tempi stanno cambiando e che quei valori fondativi della dimensione spirituale della personalità vadano difesi con atti concreti: tali da porre diritti, ma soprattutto doveri.

In Croce è già chiaro che l'elemento contemplativo ed estetizzante del paesaggio va materialmente difeso per garantire e salvaguardare l'elevazione spirituale dell' *humanitas*, della personalità prima ancora che del cittadino.

Ovvero con qualcosa che va ben al di là del cives che ci riporta ad una idea nazionalistica del processo di internazionalizzazione, ma invece ben incardinato come vedremo nella dimensione cosmopolita.

La difesa del paesaggio funzionale alla diffusione della cultura e da qui la contrapposizione tanto cara a Mann tra Kultur e Zivilization.